



Giovedì 30/05/2024

Cosa prevede il DL semplificazione edilizia e urbanistica approvato dal Governo

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 82 del 24 maggio, ha approvato un Decreto legge che introduce misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, con il duplice scopo di fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo e, allo stesso tempo, di supportare gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.

Le misure introdotte, in particolare, sono volte:

- a semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica;
 - rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
 - consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.
- Queste le misure nel dettaglio, come riportate sul sito del Governo:
- si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
 - si semplifica l'iter di riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare;
 - si agevolano i mutamenti di destinazione d'uso senza opere, prevedendo il principio dell'indifferenza funzionale tra le destinazioni d'uso omogenee;
 - si permette l'alienazione del bene o dell'area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
 - si modifica la disciplina delle "tolleranze costruttive" limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l'ampliamento della casistica delle c.d. "tolleranze esecutive";
 - in materia di "doppia conformità", si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
 - si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
 - si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
 - si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all'art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche;
 - si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.



<https://www.governo.it>